

N. R.G. 4339/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE I CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Simona Di Paolo  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello, iscritta al n. 4339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione all'udienza del 17.12.2015 vertente

**TRA**

**F.A.** e **R.N.**, elettivamente domiciliati in Reggio Emilia via Pansa 55/i, presso lo studio dell'avv. Domenico intagliata che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello

**APPELLANTI**

**E**

**GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, viale Leopoldo Nobili n. 5, presso lo studio dell'avv. Mario Franchella che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**APPELLATA**

**R.L.** residente in Reggio Emilia, via Li Gobbi n. 7

**APPELLATA CONTUMACE**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 184/2015 del G.d.P. di Reggio Emilia.

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2015 i difensori delle parti costituite concludevano come da verbale agli atti.

**CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO**

In data 5.7.2013 l'odierno appellante **F.A.** veniva coinvolto in un incidente stradale dal veicolo Citroen Berlingo tg. **omissis** di proprietà di **R.L.** e assicurato con Gruopama ass.ni; nell'immediatezza del fatto, il conducente del veicolo Citroen Berlingo, **P.T.**, si assumeva l'integrale responsabilità del sinistro e la compagnia assicuratrice provvedeva a risarcire integralmente i danni riportati all'autovettura di **F.A.**

La compagnia assicuratrice formulava, inoltre, offerta risarcitoria in favore di **F.A.** pari ad € 1.665,00, comprensiva, anche, di € 300,00 per spese mediche e € 635,34 per rimborso spese viaggio.

**F.A.** e **R.N.** ricorrevano, quindi, al giudice di pace al fine di vedersi riconosciuti tutti i danni subiti, detratto l'acconto già corrisposto, ivi compreso il danno da vacanza rovinata subito sia da **F.A.** che da **R.N.** – ancorché non direttamente coinvolta nel sinistro in questione – per non aver potuto godere della vacanza già prenotata con formula "all inclusive" presso il villaggio Alpitur dell'isola di Rodi, prevista per il giorno 7.7.2013, danno equitativamente quantificato in € 1.000 per ciascuno degli odierni appellanti.

Il Giudice di pace di Reggio Emilia, espletata l'istruttoria con CTU, condannava Gruopama Ass.ni s.p.a. al pagamento, in favore del solo **F.A.** della somma residua di € 1.738,01 (pari ad € 3.403,01 – acc. 1665,00) e rigettava la domanda formulata da Re Nazarena in quanto infondata in fatto e in diritto.

Gli odierni appellanti **F.A.** e **R.N.** propongono, quindi, appello avverso la sentenza n. 184 del 2015 lamentando l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per avere il Giudice di Pace erroneamente quantificato il danno complessivo risarcibile – non avendo considerato nell'importo complessivo il rimborso delle penali a seguito dell'annullamento del viaggio e avendo, invece, provveduto a scomputare tale somma dall'importo, in uno con quanto pagato *ante causam* dalla compagnia assicuratrice – nonché per non aver riconosciuto alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale da vacanza rovina o da ferie non godute né al soggetto direttamente coinvolto nel sinistro – **F.A.** – né alla di lui moglie – **R.N.**

Concludevano, quindi, per la condanna di **R.L.** e Groupama Ass.ni, in solido tra loro, della somma residua di € 3.373,55 in favore di Facchini Andrea e di € 1.000,00 in favore di **R.N.** oltre al rimborso delle spese di CTU e con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Groupama Ass.ni, la quale contestava la configurabilità del danno da ferie non godute o da vacanza rovinata tanto nei confronti del **F.A.**, quanto nei confronti della moglie **R.N.**

Rappresentava, infatti, quanto al soggetto direttamente coinvolto nel sinistro, che ancorché lo stesso non avesse potuto effettivamente godere delle ferie e del viaggio già prenotato, il rimborso delle penali da parte della compagnia assicuratrice e la conversione del periodo di vacanza in periodo di assenza lavorativa per infortunio – dal momento in cui questo era occorso e sino al 23.7.2013 – impedirebbe di considerare l'occasione della vacanza perduta come irripetibile.

Quanto, invece, alla moglie **R.N.**, la compagnia assicuratrice contesta la sussistenza del nesso causale tra il verificarsi del sinistro – nel quale la stessa non era coinvolta – e l'esser stata costretta a rinunciare alla propria vacanza.

La compagnia assicuratrice contesta, infine, l'omesso conteggio, da parte del Giudice di pace, del danno patrimoniale per rimborso penali a seguito dell'annullamento del viaggio e conclude, quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

L'appello è fondato nei limiti che seguono.

Va, anzitutto, accolta la doglianza in ordine all'errore di calcolo nel quale è incorso il Giudice di pace al momento della determinazione della ulteriore somma da liquidarsi da parte della compagnia assicuratrice a **F.A.**; nel determinare l'importo complessivo del danno risarcibile, infatti, il giudice di prima cure non considera le penali per l'annullamento del viaggio prenotato, salvo poi sottrarre tale posta risarcitoria corrisposta *ante causam* dalla compagnia assicuratrice, così operando una ingiusta diminuzione del *quantum* riconosciuto all'odierno appellante.

In altre parole, il giudice di pace, o avrebbe dovuto scomputare la sola somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oppure, nel determinare il totale complessivo dal quale effettuare tale detrazione avrebbe dovuto considerare anche quanto corrisposto a titolo di danno patrimoniale per penali derivanti dall'annullamento del viaggio.

Pertanto, all'importo complessivo del danno riconosciuto a **F.A.** e costituito, secondo il giudice di prime cure da € 1.462,51 per danno biologico, € 292,50 per personalizzazione, € 1.448,00 per spese mediche ed € 200,00 per spese legali stragiudiziali, va sommata altresì la somma di € 635,34 per rimborso penali per annullamento viaggio e dal totale così determinato, pari ad € 4.038,55 va sottratto quanto corrisposto *ante causam* da Groupama ass.ni, pari ad € 1.665,00 (a titolo di danno non patrimoniale e rimborso penali per annullamento viaggio) così determinando un credito residuo a favore di **F.A.** pari ad € 2.373,55.

Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata lamentato sia, direttamente, in capo al **F.** che, indirettamente, in capo alla di lui moglie, **R.N.**, l'appello può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Va anzitutto specificato che, con riferimento a tale rilievo sollevato dagli odierni appellanti, la posizione degli stessi può essere esaminata congiuntamente.

Le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile ed irrinunciabile - costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall'attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari.

Motivo per cui, ancorchè la moglie di **F.A.** non sia stata direttamente coinvolta nel sinistro stradale, la sua posizione può ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia.

Le ferie, infatti, consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, peraltro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: motivo per cui il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l'organizzatore o tour-operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana.

Ciò premesso, occorre valutare l'incidenza delle conseguenze lesive riportate dall'appellante **F.** rispetto al lamentato danno da mancato godimento delle ferie estive: nella consulenza espletata nel giudizio di primo grado, lo stesso CTU aveva rilevato che l'impossibilità del **F.** di allontanarsi dall'Italia era determinata dal fatto di essere incorso in un infortunio sul lavoro (e, pertanto, in temporanea INAIL) più che dalla gravità delle conseguenze subite a seguito del sinistro.

Il chè significa, quindi, che le modeste conseguenze lesive riportate dall'attore non furono idonee a escludere in assoluto – sia per lui che per la moglie **R.N.** - la possibilità di godere del riposo feriale e della maggiore partecipazione alla vita familiare ma, al più, ridussero la loro capacità di godimento precludendo la partenza - a due giorni dal sinistro - per la vacanza "all inclusive" presso l'isola di Rodi già programmata mesi prima ma consentendo loro di godere, comunque, di un periodo di riposo dall'attività lavorativa e di maggiore coesione familiare.

Seppure è pur vero, come ha sottolineato parte appellata, che il periodo di ferie di **F.A.** si era convertito in periodo di malattia, senza intaccare, dunque il monte ferie di cui lo stesso disponeva – potendo godere in un momento successivo delle proprie ferie – e che **R.N.** non ha dovuto prestare assistenza particolare al marito nel periodo di inabilità intercorrente tra la data del sinistro 5.7.2013 e la fine della stessa (23.7.2013), la stretta connessione temporale tra la verifica del sinistro e il momento della partenza, infatti, seppur non ha impedito, ha, di fatto, oggettivamente ridotto il pieno godimento delle ferie da parte degli odierni appellanti, perlomeno nel senso di costringerli a

rinunciare alla vacanza già organizzata e ad effettuare tale riposo altrove (rispetto a quanto programmato).

La stretta connessione temporale tra il sinistro e la programmata partenza, da un lato, dimostra la sussistenza del nesso di causalità tra sinistro e mancato godimento delle ferie, e dall'altro lato fa presumere che l'unica alternativa per il **F.** fosse rinunciare alla ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo evidenziando, con ciò, la difficoltà, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell'organizzazione delle proprie ferie.

Tale diminuita possibilità di godimento del riposo feriale - che i giudici di merito hanno fatto rientrare nella categoria del danno biologico da invalidità temporanea (trib. Milano, 16.9.2005) -, può essere risarcita, in via equitativa, nella misura di euro 400,00 complessivi per ciascuno degli odierni appellanti.

L'appello va accolto e l'impugnata sentenza deve pertanto essere riformata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- accoglie l'appello proposto da **F.A.** e **R.N.**;
- per l'effetto, in riforma della sentenza n. 184/2015 emessa dal giudice di pace di Reggio Emilia, quantifica la somma residua dovuta da Gruopama ass.ni s.p.a. a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale a favore di **F.A.**, in € 2.373,01 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto al versamento dell'acconto sull'intero e sulla somma residua fino all'effettivo soddisfo;
- in riforma della sentenza n. 184/2015 emessa dal giudice di pace di Reggio Emilia condanna Gruopama s.p.a. al pagamento in favore di **F.A.** e **R.N.** della somma complessiva di € 400,00 ciascuno a titolo di danno biologico derivante dal mancato godimento delle ferie così come programmate;
- conferma la condanna alle spese del primo grado di giudizio a carico della convenuta Gruopama Ass.ni. s.p.a., liquidate nella sentenza impugnata;
- conferma il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui pone a carico della convenuta Gruopama Ass.ni le spese di CTU;

- condanna Groupama s.p.a. al pagamento in favore degli attori **F.A.** a **R.N.** delle spese di lite del presente grado di giudizio quantificate in € 1.500,00 oltre IVA CPA e accessori come per legge.

Reggio Emilia, 17.3.2016

Il Giudice

Dott.ssa Simona Di Paolo